



ORDINANZA n° 8 del 15/04/2022

Oggetto: Prevenzione di caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie.

IL SINDACO

VISTA la nota Fasc. n.2022-2582/Gab. Prot. Civ. della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, presa in carico da questo Ente il 05/04/2022 con prot.11008, con la quale si richiedeva di adottare iniziative atte ad evitare episodi di caduta di alberi sulla sede ferroviaria e lo sviluppo di incendi lungo le linee ferroviarie, in applicazione del DPR 753/80;

VISTE le precedenti ordinanze in materia, che si intendono richiamate ed abrogate per quanto in contrasto con la presente;

CONSIDERATO CHE:

- rami e alberi a distanza indebita dalla linea ferroviaria in caso di caduta potrebbero interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- la presenza di covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile in prossimità della linea ferroviaria può comportare rischio di incendio e gravare sulla sicurezza del pubblico servizio;

DATO ATTO che la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di Arezzo, in data 13/04/2022, ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL, che ne ha preso atto come da nota del 14/04/2022 prot.11968;

RICHIAMATI gli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 753/1980;

RITENUTO necessario garantire la pubblica incolumità, la continuità del servizio pubblico e l'efficacia dei soccorsi in caso di emergenze lungo la linea ferroviaria;

VISTO il D.P.R. 753/1980;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

entro e non oltre il 31/05/2022.

1. Ai proprietari di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria, il taglio di rami e alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'art.52 del DPR 753/1980;

Comune di Cortona

Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)

tel. 0575 6371 - fax 0575 603415

www.comunedicortona.it

2. A tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, obbligo di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbacce secche e da qualsiasi altra materia combustibile.

In particolare, per i possessori di terreni coltivati a cereali:

3. sono tenuti anche a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga almeno 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Le condizioni di cui ai punti 1 – 2 - 3 devono essere mantenute fino al 30/09/2022

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. n° 7/bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 ed art.63 del DPR n.753/1980, ed ulteriori normative correlate, (sanzioni da un minimo di 20 ad un massimo di 500 euro).

Inoltre, il proprietario che, in aperta violazione delle norme di sicurezza, mantenga piante ad alto fusto ad una distanza dal binario inferiore a quella stabilita, si espone alla grave e specifica responsabilità amministrativa e penale connessa alla violazione di norme a tutela della sicurezza e regolarità del servizio ferroviario.

Il Sindaco invita il personale di Polizia Locale ad effettuare, dal 01/06/2022 al 30/09/2022, controlli efficaci al fine di far rispettare a tutti i cittadini tali disposizioni e punire secondo i termini di legge gli eventuali trasgressori.

Dispone che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cortona, sul sito internet istituzionale del Comune di Cortona, dandone massima diffusione.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Polizia Municipale di Cortona.
- Società R.F.I. S.p.A Direzione territoriale e Produzione di Firenze;
- Comando Provinciale Carabinieri Arezzo;

Inviata per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Arezzo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
- il ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.



IL SINDACO
Luciano Meoni